COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.02.1998
COM(97) 725 def.

98/0056 (CNS)
98/0057 (CNS)
98/0058 (CNS)
98/0059 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca Centrale Europea

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12,13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità

(presentate dalla Commissione)

Proposta di decisione del Consiglio | |

relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative

RELAZIONE

La terza fase dell'Unione Economica e Monetaria comincerà il 1° gennaio 1999. La Banca Centrale Europea sarà istituita dopo che i capi di Stato e di governo avranno confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato CE quali sono gli Stati membri che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica. In questa prospettiva la Commissione presenta taluni progetti di atti di diritto derivato riguardanti il funzionamento pratico del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea.

I. Considerazioni generali

L'articolo 105, paragrafo 4 del trattato (ripreso all'articolo 4, lettera a) dello statuto del SEBC) stabilisce che la BCE viene consultata "*dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6*".

Gli atti fondati sull'articolo 106, paragrafo 6 possono essere adottati su iniziativa della Commissione o della BCE. In seguito a consultazioni svoltesi tra la Commissione, gli Stati membri e l'IME, è stato concordato che la presente decisione sarà adottata su proposta della Commissione.

Finalità della presente proposta di decisione del Consiglio è precisare entro quali limiti e a quali condizioni le autorità degli Stati membri devono consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nella sua competenza. Gli obblighi saranno simili a quelli che si applicano attualmente alle autorità nazionali in ordine ai progetti di disposizioni legislative di competenza dell'IME (decisione 93/717/CE del Consiglio del 22 novembre 1993)[1]. La proposta di decisione è intesa a garantire che la BCE venga consultata nella fase iniziale del processo decisionale e che la BCE disponga di un periodo di tempo adeguato per formulare le proprie osservazioni.

La consultazione in merito ai progetti di atti normativi è obbligatoria. Questa regola è intesa a garantire che l'autorità alla quale sono stati assegnati taluni compiti nel settore monetario e finanziario possa dare il suo parere in merito ai provvedimenti che altri organismi intendono adottare, a livello sia della Comunità che degli Stati membri, e che

1 GU L 332 del 31.12.1993, pag. 14.

rientrano nella sua sfera di competenza. Essa si applica ai provvedimenti nazionali in quanto nella prospettiva dell'UEM essi possono avere un'incidenza sulla politica monetaria unica. La BCE valuterà i progetti di atti normativi sotto il profilo della loro compatibilità con i suoi compiti ed apporterà anche la sua competenza tecnica. Globalmente la coerenza delle politiche ne uscirà rafforzata.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4 è necessario fissare limiti e condizioni per la consultazione in merito ai progetti di disposizioni legislative nazionali, ma non di atti comunitari.

I principi riguardanti la presente proposta di decisione del Consiglio sono i seguenti:

- la proposta è intesa a trovare un equilibrio tra, da un lato, la necessità di rendere noto il parere della BCE a coloro che adottano le decisioni e, dall'altro, la preoccupazione di evitare un carico di lavoro eccessivo, sia all'autorità che procede alla consultazione che alla BCE;

- il trattato impone una consultazione in merito a qualunque progetto di atto normativo che rientri tra le competenze della BCE. La proposta di decisione enumera parecchi settori di consultazione connessi ai compiti affidati alla BCE dal trattato. Tale impostazione non dispensa le autorità nazionali dal verificare se il progetto di atto normativo rientri tra le competenze della BCE, per quanto non appartenente ai settori enumerati; l'elenco fornito è inteso innanzitutto ad evitare che le consultazioni assumano un'ampiezza eccessiva;

- le particolarità dei sistemi giuridici nazionali sono prese in considerazione. Gli Stati membri hanno in particolare la facoltà di organizzare le consultazioni tra le loro diverse autorità e la BCE in funzione delle loro prassi;

- la proposta di decisione è intesa ad accrescere la trasparenza e la certezza giuridica per quanto concerne i diritti della BCE e gli obblighi delle autorità nazionali.

2 Commenti relativi agli articoli

Articolo 1

L'articolo 1 definisce i termini di "progetto di disposizioni legislative" e di "Stato membro partecipante".

La definizione più restrittiva di "progetto di disposizioni legislative" avrebbe limitato il campo di applicazione di questo articolo ai progetti di legge in senso stretto, presentati in Parlamento, ma è stata scartata per tre ragioni: in primo luogo, non sembra corrispondere alle intenzioni degli autori del trattato, che avrebbero scelto un altro termine; in secondo luogo, avrebbe l'effetto di escludere atti di natura legislativa che interessano la BCE; in terzo luogo comporterebbe probabilmente un trattamento difforme degli Stati membri, in quanto un provvedimento adottato in uno Stato membro sotto forma di legge può assumere in un altro Stato membro una diversa forma giuridica.

L'articolo 100 del trattato CE dà alcuni orientamenti in merito, in quanto prevede che il Consiglio "stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune."

In linea di massima sono considerate "disposizioni legislative e regolamentari" le leggi in senso proprio, adottate conformemente alle regole costituzionali nazionali nonché le disposizioni derivate da tali leggi. Tali disposizioni sono caratterizzate dalla loro applicabilità generale e dal fatto che disciplinano un numero indeterminato di casi ed interessano un numero indeterminato di persone (fisiche o giuridiche).

Per "disposizioni amministrative" si intendono generalmente le norme emanate dalle pubbliche autorità per le amministrazioni che da esse dipendono. La loro inclusione nell'articolo 100 è giustificata dall'oggetto dell'articolo stesso, ossia la realizzazione del mercato interno. Non sembra che l'articolo 105, paragrafo 4 preveda la consultazione della BCE in merito a tale categoria di disposizioni.

I criteri forniti dall'articolo 1 per la definisione dei "progetti di regolamentazione"sono dunque l'applicabilità générale, un numero indeterminato di casi ed un numero indefinito di persone.

Il secondo paragrafo stabilisce che i progetti di disposizioni destinate unicamente ad attuare direttive comunitarie non devono essere oggetto di consultazione. Infatti, la BCE deve già essere consultata prima dell'adozione definitiva di tali direttive, conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, primo comma. Inoltre gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione circa l'attuazione di tali direttive.

Articolo 2

L'articolo 2 enumera le materie oggetto di consultazione. Tale elenco deve essere situato nel contesto dei compiti della BCE di cui all'articolo 105 del trattato e all'articolo 3 dello statuto della BCE. Tuttavia esso non è esaustivo.

Il presente progetto di decisione comporta un certo numero di modifiche rispetto alla decisione 93/717/CE del Consiglio relativa all'IME. Tali modifiche derivano dal fatto che la BCE e l'IME hanno compiti diversi e che gli Stati membri partecipanti e gli Stati membri con deroga non hanno i medesimi obblighi. Dato che l'ecu cesserà di esistere a partire dal 1° gennaio 1999, le consultazioni sul suo stato giuridico non avranno più ragion d'essere. Il riferimento alle operazioni transfrontaliere, di cui al trattino sui sistemi di compensazione e di pagamento, è stato soppresso, in modo tale da rispettare la formulazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del trattato.

L'articolo 2, paragrafo 2 del progetto di proposta di decisione obbliga gli Stati membri non partecipanti a consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria. Conformemente all'articolo 44 dello statuto della BCE, la BCE assume i compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase. La decisione 93/717/CE impone agli Stati membri di consultare l'IME sui progetti di provvedimenti legislativi riguardanti gli strumenti di politica monetaria, in quanto essi rientrano tra i compiti dell'IME che sono specificati all'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2 dello statuto dell'IME. Tra l'altro tali compiti includono la preparazione degli strumenti e delle procedure necessarie per l'attuazione di una politica monetaria unica.

La gamma di argomenti oggetto di consultazione non è esaustiva. Le autorità nazionali devono consultare la BCE sulle disposizioni legislative che rientrano nelle competenze del SEBC di cui all'articolo 105, paragrafo 2 del trattato. Il sesto trattino dell'articolo 2

della presente decisione prevede che le autorità nazionali consultino la BCE in merito alle norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. Tuttavia tale requisito non pregiudica l'attuale suddivisione di competenze per quanto riguarda le politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. Una siffatta indicazione è auspicabile per le ragioni seguenti:

- giacché si applica agli *Stati membri partecipanti*, aiuterà la BCE ad assolvere correttamente il suo compito di condotta della politica monetaria per la zona euro. Non era necessario menzionare espressamente la stabilità dei mercati e degli istituti finanziari all'articolo 105, paragrafo 2, in quanto la buona condotta della politica monetaria è strettamente connessa all'organizzazione di tali mercati ed istituti. Gli strumenti di politica monetaria hanno un'incidenza sulla liquidità dei singoli istituti e riguardano indirettamente settori che sono di competenza delle autorità di vigilanza. Nel contempo i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza competenti nei confronti di taluni enti influenzano la capacità di questi ultimi di creare moneta scritturale ed influenzano in modo indiretto l'apporto di liquidità nell'economia;

- questa disposizione si applica agli *Stati membri con deroga* in quanto, conformemente all'articolo 44 del suo statuto, la BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase.

Articolo 3

La consultazione della BCE non deve allungare indebitamente la procedura legislativa nazionale. Per poter rispettare più facilmente il loro calendario, le autorità nazionali dovrebbero avere la facoltà di impartire alla BCE, qualora lo ritengano necessario, un termine per la presentazione del suo parere. Il termine di un mese tiene conto degli interessi sia delle autorità nazionali che della BCE. Se, alla scadenza di questo termine, la BCE non ha presentato alcun parere, la procedura legislativa nazionale può comunque riprendere il suo corso.

Questo articolo prevede la possibilità, in caso di estrema urgenza, di ridurre il termine previsto. Consente inoltre alla BCE di chiedere che il termine sia prolungato di quattro settimane.

Articolo 4

Data la diversità degli ordinamenti giuridici, occorre lasciare a ciascuno Stato membro la maggiore libertà possibile nella definizione delle modalità di consultazione della BCE. Ciascuno Stato membro deve decidere autonomamente quali sono le disposizioni atte a garantire il rispetto della decisione.

L'articolo 4 precisa inoltre quale autorità deve consultare la BCE quando più autorità intervengono nel processo legislativo. Le disposizioni legislative e regolamentari sono spesso elaborate da un'autorità diversa da quella che adotta la decisione definitiva (ad esempio una legge approvata dal Parlamento può essere proposta dal governo; un regolamento può essere elaborato da un organo subordinato ed emanato dal ministero competente). Si tratta dunque di stabilire a che stadio la BCE debba essere consultata.

Nei casi predetti la BCE deve essere consultata dall'autorità che predispone o propone il testo, in quanto deve avere la possibilità di esprimere il suo parere ad uno stadio relativamente iniziale del processo legislativo, affinché tale parere possa essere più agevolmente preso in considerazione. Inoltre, in caso di leggi in senso stretto si evita in tal modo che i Parlamenti degli Stati membri debbano consultare la BCE. Conformemente all'articolo 4, il parere della BCE viene infatti trasmesso, congiuntamente alla proposta, all'autorità che adotta il testo.

Articolo 5

L'obbligo delle autorità nazionali di consultare la BCE si applica sin dall'inizio della terza fase (cfr. articolo 109 E, paragrafo 3), ovvero a decorrere dal 1° gennaio 1999. La presente decisione entrerà pertanto in vigore il 1° gennaio 1999. L'IME, che attualmente deve essere consultato conformemente alla decisione 93/717/CE del Consiglio, sarà liquidato al momento dell'istituzione della BCE, ovvero parecchi mesi prima dell'inizio della terza fase. La decisione 93/717/CE del Consiglio si applica pertanto al di là della data di istituzione della BCE e fino all'avvio della terza fase (l'organismo da consultare diventa la BCE). La formulazione di pareri sui progetti di atti legislativi rientra infatti tra i compiti dell'IME che la BCE deve assumere, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 2. Questa precisazione è contenuta nell'ottavo considerando. L'articolo 5, paragrafo 2 prevede che la decisione 93/717/CE del Consiglio sarà abrogata solo all'inizio della terza fase.

Proposta di decisione del Consiglio | |

relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità

degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative

98/0056 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 4 e l'articolo 106, paragrafo 6, nonché gli articoli 4 e 42 dello statuto del SEBC e della BCE,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere |della Banca centrale europea| |dell'Istituto monetario europeo|[3],

(1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato esecutivo;

(2) considerando che il trattato prevede che la BCE venga consultata dalle autorità degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le condizioni di tale consultazione;

(3) considerando che l'obbligo di consultazione imposto alle autorità degli Stati membri lascia impregiudicate le responsabilità delle autorità nazionali nelle materie oggetto di tali proposte; che la BCE viene consultata dagli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, come previsto dall'articolo 105, paragrafo 4 del trattato; che il sesto trattino dell'articolo 2 della presente decisione lascia impregiudicata l'attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario;

(4) considerando che le funzioni e le operazioni di politica monetaria del SEBC sono definite nello statuto del SEBC e della BCE; che le banche centrali degli Stati membri partecipanti costituiscono parte integrante del SEBC e operano secondo gli orientamenti e le istruzioni della BCE; che nella terza fase dell'UEM le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE sui progetti di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria;

[1] GU n.

[2] GU n.

[3] Se la consultazione ha luogo prima della creazione della BCE, l'IME sarà consultato ai sensi dell'articolo 109f(8) del Trattato.

(5) considerando che, fintantoché gli Stati membri non partecipano alla politica monetaria del SEBC, la presente decisione non si applica alle decisioni prese dalle autorità nazionali nel quadro dell'attuazione della loro politica monetaria;

(6) considerando che la consultazione della BCE non deve prolungare indebitamente le procedure di approvazione delle disposizioni legislative negli Stati membri; che i termini entro cui la BCE è tenuta a formulare il suo parere devono tuttavia consentirle di esaminare con la necessaria cura i testi che le vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, debitamente motivati, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine inferiore ad un mese; che particolarmente in tali casi, un dialogo tra le autorità nazionali e la BCE dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno;

(7) considerando che, conformemente ai paragrafi 5 e 8 del protocollo n. 11, la presente decisione non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord se e finché esso non passa alla terza fase;

(8) considerando che, dalla data di istituzione della BCE fino all'inizio della terza fase, le autorità nazionali devono consultare la BCE conformemente alla decisione 93/717/CE del Consiglio e all'articolo 109L, paragrafo 2 del trattato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione

 per *Stato membro partecipante* si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

 per *progetto di disposizioni legislative* si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisca norme per un numero indeterminato di casi ed interessa un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, non rientrano i progetti di disposizioni destinate unicamente ad attuare o a continuare ad assicurare l'attuazione di direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

Articolo 2

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e segnatamente per quanto concerne:

 - le questioni monetarie,

 - i mezzi di pagamento,

 - le banche centrali nazionali,

- la raccolta, la compilazione e la diffusione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,

- i sistemi di pagamento e di regolamento,

- le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.

2. Le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE, oltre che sulle materie di cui al paragrafo precedente, in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.

3. Non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, la BCE comunica alle autorità nazionali che la consultano se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze.

Articolo 3

1. Le autorità degli Stati membri che predispongono un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, impartire alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.

2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.

3. La BCE può chiedere a tempo debito di prorogare il termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta senza ragione dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.

4. Alla scadenza del termine impartito, l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, provvedono affinché la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che predispone il progetto di disposizioni legislative disponga del parere della BCE prima di prendere la sua decisione quanto al merito; essi curano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha predisposto la proposta.

Articolo 5

1. La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1999.

2. La decisione 93/717/CE del Consiglio è abrogata il 1° gennaio 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio | |

relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca Centrale Europea

RELAZIONE

La terza fase dell'Unione economica e monetaria inizierà il 1° gennaio 1999. La Banca Centrale Europea sarà istituita quando i capi di Stato e di governo avranno confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato CE, quali sono gli Stati membri che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica. In questa prospettiva la Commissione presenta taluni progetti di atti di diritto derivato riguardanti il funzionamento pratico del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea.

1. Considerazioni generali

Lo schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) determina anche la quota di ciascuna banca centrale nella messa in comune delle riserve in valuta, la ponderazione dei voti dei membri del Consiglio della BCE in materia di questioni finanziarie ed in particolare la ripartizione tra le banche centrali nazionali del reddito monetario ottenuto nel quadro del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Gli atti fondati sull'articolo 106, paragrafo 6 possono essere adottati su iniziativa della Commissione o della BCE. In seguito a consultazioni svoltesi tra la Commissione, gli Stati membri e l'IME, è stato concordato che la presente decisione sarà adottata su proposta della Commissione.

In virtù dell'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto del SEBC e della BCE, la ponderazione attribuita a ciascuna banca centrale nazionale nello schema è pari alla somma del 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno precedente l'istituzione del SEBC e del 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le banche centrali nazionali già contribuiscono alle risorse finanziarie dell'Istituto monetario europeo (IME) conformemente allo schema di sottoscrizione del capitale della BCE (articolo 16, paragrafo 2 dello statuto dell'IME). Le regole relative ai dati statistici utilizzati per le risorse dell'IME sono state adottate dal Consiglio nel 1993[1].

La presente decisione del Consiglio ha per oggetto le regole che la Commissione deve seguire per raccogliere i dati statistici necessari alla predisposizione dello schema. Tali regole stabiliscono la definizione e la fonte dei dati statistici sul PIL e sulla popolazione che devono essere utilizzati ed il metodo di calcolo da applicare. Le disposizioni della presente decisione del Consiglio sono ampiamente basate sulle disposizioni relative all'IME che figurano nella decisione 93/716/CE del Consiglio.

[1] Decisione 93/716/CE del Consiglio del 22 novembre 1993, GU n. L 332 del 31.12.1993, pag. 12.

Una volta istituita, la BCE dovrà calcolare tale schema arrotondando verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05% le percentuali che derivano dalla presente decisione, come previsto dall'ultima frase dell'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto del SEBC. I dati dovrebbero essere comunicati all'IME prima della data alla quale l'istituzione della BCE diverrà effettiva. Lo schema dovrà essere adeguato ogni cinque anni.

2. Commenti sugli articoli

Articolo 1

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della presente decisione. In un'interpretazione restrittiva, le norme riguardanti la raccolta dei dati statistici specificherebbero semplicemente le definizioni e le fonti cui attenersi per la popolazione e il PIL. Tra la raccolta dei dati per ciascun paese ed il calcolo delle percentuali si pongono tuttavia inevitabilmente dei problemi di metodo che devono essere contemplati nella presente decisione per ragioni di coerenza e di accuratezza.

Articolo 2

Le definizioni di popolazione e di PIL adottate nella presente decisione sono quelle del Sistema europeo di conti economici integrati (SEC). Per chiarire quale versione del SEC - SEC 79 o SEC 95 - debba essere utilizzata, viene puntualizzato che la versione rilevante è quella utilizzata per l'applicazione della direttiva 89/130/CEE (direttiva PNL). Nel 1998 verrà impiegato il SEC 79.

Articolo 3

Giacché i dati relativi al PIL si riferiscono ad un periodo di un anno, i valori relativi alla popolazione cui si rapportano devono rappresentare la media della popolazione totale nell'arco di un anno.

Articolo 4

Definisce i dati riguardanti il PIL. Gli ultimi cinque anni precedenti il penultimo anno prima dell'istituzione della BCE sono il 1991, il 1992, il 1993, il 1994 e il 1995.

Articolo 5

La Commissione (Eurostat) raccoglierà i dati sulla popolazione secondo le procedure stabilite. La Commissione chiederà al Comitato del programma statistico di confermare la validità dei dati.

Articolo 6

I dati del PIL pm per gli anni 1991 - 1995 derivano dall'applicazione della direttiva del Consiglio sull'armonizzazione della fissazione del PNL ai prezzi di mercato. Tali dati sono convalidati dal comitato di cui all'articolo 6 di tale direttiva.

Articolo 7

Stabilisce regole per il calcolo delle quote dei singoli Stati membri nella popolazione e nel PIL della Comunità.

Articolo 8

Contiene la regola per il calcolo della ponderazione di uno Stato membro nello schema.

Articolo 9

Stabilisce le modalità di arrotondamento.

Articolo 10

La Commissione è tenuta a comunicare i dati all'IME prima dell'istituzione della BCE.

Proposta di decisione del Consiglio | |

relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca Centrale Europea

98/0057(CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 6, nonché l'articolo 29, paragrafo 2 e l'articolo 42 dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere dell'Istituto Monetario Europeo,

(1) considerando che la Banca Centrale Europea, in appresso denominata "BCE", sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato Esecutivo;

(2) considerando che il capitale iniziale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è pari a 5 000 milioni di ECU;

(3) considerando che le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE;

(4) considerando che lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE viene stabilito al momento della sua istituzione;

(5) considerando che i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema sono predisposti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio;

(6) considerando che è necessario definire la natura e le fonti dei dati da utilizzare nonché il metodo di calcolo della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema;

(7) considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato istituisce una procedura di elaborazione dei dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato da parte degli Stati membri; che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tali dati siano trasmessi alla Commissione;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati statistici da usare per determinare lo schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme specificate negli articoli seguenti.

Articolo 2

La popolazione e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato "PIL pm", sono definiti conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) nella versione utilizzata per l'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom. Il PIL pm è quello definito all'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 3

I dati relativi alla popolazione si riferiscono al 1996. Conformemente alla raccomandazione contenuta nel SEC, viene utilizzata la media della popolazione totale nell'arco dell'anno.

Articolo 4

I dati relativi al PIL pm si riferiscono a ciascun anno dal 1991 al 1995 e sono espressi per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale ai prezzi correnti.

Articolo 5

I dati relativi alla popolazione sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri.

Articolo 6

I dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1991 al 1995 risultano dall'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 7

1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

2. I dati relativi al PIL pm annuale per ogni Stato membro espressi nelle monete nazionali sono convertiti in dati espressi in ecu. Il tasso di cambio utilizzato a tal fine corrisponde alla media dei tassi di cambio di tutti i giorni lavorativi dell'intero anno. Il tasso di cambio giornaliero è il tasso calcolato dalla Commissione e pubblicato nella serie "C" della *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*.

3. La quota di uno Stato membro nel PIL pm della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL pm degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

Articolo 8

La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL pm della Comunità.

Articolo 9

Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema è espressa con un numero con quattro decimali.

Articolo 10

I dati di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione all'Istituto monetario europeo prima della data alla quale l'istituzione della BCE diverrà effettiva.

Fatto a Bruxelles,.....

Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità Europee

RELAZIONE

La terza fase dell'Unione Economica e Monetaria comincerà il 1° gennaio 1999. La Banca Centrale Europea sarà istituita quando i capi di Stato e di governo avranno confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato CE quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni previste per l'adozione di una moneta unica. In questa prospettiva la Commissione presenta taluni progetti di atti di diritto derivato riguardanti il funzionamento pratico del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea.

Considerazioni generali

A norma dell'articolo 40 dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea (statuto del SEBC), la BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee.

Ai sensi dell'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità[1], il protocollo stesso si applica

- alla BCE in quanto organismo,
- ai membri del Consiglio direttivo della BCE,
- ai membri del Consiglio generale della BCE,
- al personale della BCE.

Ciò significa che tutti gli articoli del protocollo sui privilegi e sulle immunità possono essere direttamente applicati alla BCE, ad eccezione dell'articolo 15, che stipula che il Consiglio (dei ministri) stabilisce il regime di previdenza sociale. Il regime previdenziale va infatti considerato come una delle condizioni di impiego che spetta al Consiglio direttivo della BCE stabilire.

Alcuni articoli del protocollo sui privilegi e sulle immunità possono applicarsi direttamente, senza che sia necessario adottare atti appositi, ad esempio l'articolo 1 (inviolabilità di locali ed edifici), l'articolo 6 (trattamento delle comunicazioni ufficiali analogo a quello concesso alle missioni diplomatiche), articolo 7 (lasciapassare). Per altre disposizioni del protocollo occorre definire, mediante atti di diritto derivato, le modalità di applicazione.

Uno degli articoli di cui è necessario definire le disposizioni di applicazione è l'articolo 13, a norma del quale i funzionari e gli altri agenti delle Comunità sono soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle

[1] L'articolo 23 è stato aggiunto dal protocollo (n. 7), allegato al trattato CE, che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

stesse, alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio. Scopo della presente proposta è di sostituire la BCE all'IME nell'elenco delle istituzioni e degli organismi ai cui funzionari sono soggetti a un imposta communitarià alle condizioni e procedure dettate dal Consiglio. In pratica, occorre sostituire il testo dell'articolo 12 bis (riguardante l'IME) del regolamento n. 260/68 con un nuovo testo riguardante la BCE. Il regolamento modificato dovrà entrare in vigore il giorno dell'effettiva istituzione della BCE.

Commento all'articolo 1

L'articolo estende il campo d'applicazione del regolamento del Consiglio che determina le condizioni e la procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità Europee (a carico del personale delle Comunità europee, della Banca Europea per gli Investimenti, del Fondo europeo per gli Investimenti come pure, fino alla data in cui esso verrà posto in liquidazione, dell'Istituto Monetario Europeo) in modo da includervi anche i membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della BCE, il suo personale ed i beneficiari di pensioni versati dalla stessa.

La situazione della BCE è simile a quella dell'IME: ambedue non sono istituzioni della Comunità ai sensi dell'articolo 4 del trattato che istituisce la Comunità Europea ma beneficiano dei privilegi e delle immunità riconosciuti a dette istituzioni. Di conseguenza le disposizioni adottate per l'IME sono servite da modello per l'inclusione della BCE nel regime dell'imposta comunitaria.

Conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 2 del trattato CE, l'IME verrà posto in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. A norma dell'articolo 23 dello statuto dell'IME, le attività e le passività dell'IME saranno allora automaticamente trasferite alla BCE. Di conseguenza nel regolamento n. 260/68 del Consiglio, la disposizione relativa all'IME può essere sostituita con una disposizione relativa alla BCE.

Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità Europee

98|0058(CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee, in particolare gli articoli 13 e 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere dell'Istituto Monetario Europeo,

(1) considerando che la Banca Centrale Europea, in appresso denominata "BCE", sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato Esecutivo;

(2) considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità Europee, alle condizioni e secondo la procedura previa dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68[1], agli stipendi, salari ed emolumenti dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea e del personale della banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto Monetario Europeo diverranno prive di oggetto al momento della liquidazione di detto Istituto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è sostituito dal testo seguente:

"*Articolo 12 bis*

Il presente regolamento è applicabile anche ai membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni versate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in applicazione dell'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità per quanto riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dalla Banca."

[1] GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 8-10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data nella quale diverà effettiva l'istituzione della Banca Centrale Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità Europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

RELAZIONE

La terza fase dell'Unione Economica e Monetaria comincerà il 1° gennaio 1999. La Banca Centrale Europea sarà istituita quando i capi di Stato e di governo avranno confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato CE quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni previste per l'adozione di una moneta unica. In questa prospettiva la Commissione presenta taluni progetti di atti di diritto derivato riguardanti il funzionamento pratico del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea.

Considerazioni generali

A norma dell'articolo 40 dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea (statuto del SEBC), la BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee.

Ai sensi dell'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità[1], il protocollo stesso si applica

- alla BCE in quanto organismo,
- ai membri del Consiglio direttivo della BCE,
- ai membri del Consiglio generale della BCE,
- al personale della BCE.

Ciò significa che tutti gli articoli del protocollo sui privilegi e sulle immunità possono essere direttamente applicati alla BCE, ad eccezione dell'articolo 15, che stipula che il Consiglio (dei ministri) stabilisce il regime di previdenza sociale. Il regime previdenziale va infatti considerato come una delle condizioni di impiego che spetta al Consiglio direttivo della BCE stabilire.

Alcuni articoli del protocollo sui privilegi e sulle immunità possono applicarsi direttamente, senza che sia necessario adottare atti appositi, ad esempio l'articolo 1 (inviolabilità di locali ed edifici), l'articolo 6 (trattamento delle comunicazioni ufficiali analogo a quello concesso alle missioni diplomatiche), articolo 7 (lasciapassare). Per altre disposizioni del protocollo occorre definire, mediante atti di diritto derivato, le modalità di applicazione.

[1] L'articolo 23 è stato aggiunto dal protocollo (n. 7), allegato al trattato CE, che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Tra gli articoli di cui è necessario definire le disposizioni di applicazione sono l'articolo 12, l'articolo 13, secondo comma e l'articolo 14, a norma dei quali i funzionari e gli altri agenti delle Comunità godono, per taluni atti, dell'immunità di giurisdizione, non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri e godono del diritto di importare in franchigia taluni effetti personali, e che dettano i principi secondo i quali viene stabilito il loro domicilio ai fini fiscali (per l'imposizione dei redditi non soggetti all'imposta a profitto della Comunità). Ai sensi dell'articolo 16, il Consiglio determina le categorie di funzionari ed altri agenti cui si applicano dette disposizioni.

Scopo della presente proposta è di sostituire la BCE all'IME nell'elenco delle istituzioni e degli organismi ai cui membri e al cui personale si applica il regolamento n. 569/69 del Consiglio. La modifica del regolamento entrerà in vigore il giorno dell'istituzione della BCE.

Commento all'articolo 1

L'articolo estende il campo d'applicazione del regolamento del Consiglio che determina le categorie di funzionari e altri agenti che godono di talune immunità e privilegi (per quanto riguarda il personale delle Comunità Europee, della Banca Europea per gli Investimenti, del Fondo Europeo per gli Investimenti come pure, fino alla data in cui esso verrà posto in liquidazione, dell'Istituto Monetario Europeo) in modo da includervi anche il personale ed i beneficiari di pensioni della BCE.

La situazione della BCE è simile a quella dell'IME: ambedue non sono istituzioni della Comunità ai sensi dell'articolo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea ma beneficiano dei privilegi e delle immunità riconosciuti a dette istituzioni. Di conseguenza le disposizioni adottate per l'IME sono servite da modello per l'inclusione della BCE nel regolamento n. 569/69.

Conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 2 del trattato CE, l'IME verrà posto in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. A norma dell'articolo 23 dello statuto dell'IME, le attività e le passività dell'IME saranno allora automaticamente trasferite alla BCE. Di conseguenza nel regolamento n. 549/69 del Consiglio la disposizione relativa all'IME può essere sostituita con una disposizione relativa alla BCE.

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità Europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

98/0059 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee, in particolare gli articoli 16 e 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere dell'Istituto Monetario Europeo,

visto il parere della Corte di Giustizia,

visto il parere della Corte dei Conti,

(1) considerando che la Banca Centrale Europea, in appresso denominata "BCE", sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato Esecutivo;

(2) considerando che occorre estendere alla Banca centrale europea l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, affinché i membri del personale della Banca, tenuto conto delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro situazione particolare, beneficino dei medesimi privilegi, immunità e agevolazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 bis del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è sostituito dal testo seguente:

"*Articolo 4 bis*

Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della Banca centrale europea, beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo

12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo, alle condizioni ed entro i limiti specificati negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

il personale della Banca Centrale Europea,
i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di reversibilità versate dalla Banca Centrale Europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data nella quale diverà effettiva l'istituzione della Banca Centrale Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 725 def.

DOCUMENTI

IT **01 06 09 10**

N. di catalogo : CB-CO-97-742-IT-C

ISBN 92-78-29802-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

25